

Oggetto: Prospetto indicante i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 146 e 147 della Legge 20/12/2012 n. 228; cessazione di applicazione di alcuni limiti, tra cui quelli ex D.L. 78/2010 dall'anno 2020.

VINCOLI CESSATI

L'articolo 1 comma 138, 146 e 147 della legge n. 228/2012 testualmente recita: " 138. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento ..omissis. 1-ter. Soppresso dal 2020 a seguito del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito in legge 157/2019) all'art. 57 c. 2 lettera f). 1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso nè stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Omissi 1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica. 1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.». omississ ...

"146. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti."

“147. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico».” In merito ai suddetti vincoli, al momento nel bilancio previsionale 2023/2025 in fase di redazione NON sono previste: a) spese per acquisizioni di immobili (comma 138 1-bis); b) spese per fitti passivi (comma 138 1-quater); c) in riferimento al comma 146, l'Ente dispone di personale informatico preparato e non si prevedono incarichi di consulenza specifica. In casi imprevedibili ed eccezionali, qualora si dovessero presentare, si valuterà di conferire incarichi in materia informatica e saranno adeguatamente motivati e circoscritti come prevede il dettato normativo.

Dal 2020 la maggior parte dei limiti di spesa sono stati eliminati dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha disposto all'art. 57 comma 2: *“A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:*

a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (limite che prevedeva dal 1° gennaio 2009 la riduzione del 50%, rispetto a quella dell'anno 2007, della spesa per la stampa delle relazioni – taglia carta);

b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; l'art. 6, c. 7 del D.L. n. 87/2010 era relativo al limite che prevedeva, a decorrere dall'anno 2011, che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non poteva essere superiore al 20 % di quella sostenuta nell'anno 2009 l'art. 6 c. 8 del D.L. n. 78/2010 era relativo al limite che prevedeva, a decorrere dall'anno 2011, che gli enti non potevano effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 % della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità l'art. 6 c. 9 del D.L. n. 78/2010 era relativo al limite che prevedeva, a decorrere dall'anno 2011, che le amministrazioni pubbliche non potevano effettuare spese per sponsorizzazioni l'art. 6 c. 12 del D.L. n. 78/2010 era relativo al limite che prevedeva, a decorrere dall'anno 2011, che le amministrazioni pubbliche non potevano effettuare spese per missioni, per un ammontare superiore al 50 % della spesa sostenuta nell'anno 2009 l'art. 6 c. 13 del D.L. n. 78/2010 era relativo al limite che prevedeva, a decorrere dall'anno 2011, che la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 % della spesa sostenuta nell'anno 2009

c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (limite che prevedeva, a decorrere dal 1 maggio 2014, che le amministrazioni pubbliche non potevano effettuare spese di ammontare superiore al 30 % della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi);

d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (l'obbligo di comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario previsto dall'art. 5, c. 4, della Legge n. 67/1987);

e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (l'obbligo di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali previsto dall'art. 2, c. 594 della Legge n. 244/2007);

f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (limite nella possibilità di effettuare, a decorrere dal 1° gennaio 2014, operazioni di acquisto di immobili, solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento, con l'attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del demanio e l'obbligo di dare preventiva notizia delle predette operazioni nel sito internet istituzionale dell'ente)

g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (limiti di spesa in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni).

Il limite dell'art. 6 c. 14 del D.L. 78/2010 ("A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non possono effettuare spese di ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.") è stato aggiornato dall'art. 5, c. 2, del D.L. n. 95/2012; tale ultima disposizione cessa di applicarsi dal 2020 in quanto contemplata nel suddetto art. 57 c. 2 del D.L. 124/2019.

VINCOLI ANCORA ESISTENTI

Un ulteriore vincolo è quello previsto dall'art. 1 c. 512 della Legge 208/2015 che così recita: *"512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. ... 515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori ... omissis*

Con la delibera n. 368/2017 della Corte dei Conti della Lombardia è stato chiarito che l'obiettivo di riduzione previsto dai commi 512 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 deve essere perseguito anche dagli enti locali e il risparmio imposto dalla norma dovrà essere pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dal 2019, allorquando ciascun ente avrà l'obbligo di limitare la spesa corrente di beni e servizi informatici ad un ammontare non superiore al 50% della media del triennio 2013/2015.

Il Comune di Misano Adriatico si è uniformato a questi suggerimenti acquistando (salvo rare eccezioni per l'acquisto di materiale di consumo e per il servizio di assistenza al sito internet) tramite MePA/Consip utilizzando gli strumenti MePA (ordini diretti / trattative dirette).

La spesa prevista per il 2023 relativa all'acquisto di beni e servizi informatici verrà effettuata quasi esclusivamente ricorrendo al mercato elettronico (MePa) e Intercent-Er / Consip; tali spese sono escluse dal vincolo previsto dall'art. 1 c. 512 della Legge 208/2015 e pertanto il Comune di Misano rispetta il vincolo de quo.

La suddetta ricognizione della spesa di cui sopra dovrà essere aggiornata alla luce delle modificazioni e delle integrazioni che interverranno da parte del legislatore ovvero da fonti interpretative qualificate.

Misano Adriatico, li 24/11/2022

La responsabile del settore Finanziario
F.to D.ssa Debora Dionigi Fabbri

Il responsabile del settore Affari Generali
F.to Dott. Paolo Russomanno